



Fondazione
La Pannocchia ETS

DOPO DI NOI

Un futuro più
consapevole e
condiviso

Convegno
Udine, 27 maggio 2025





AGENDA

- ▶ Dino Pontisso - Saluto di benvenuto
- ▶ Saluti delle Autorità
- ▶ Andrea Dose - Il Progetto di Vita e il Dopo di Noi
- ▶ Luciano Zanin
- ▶ La dimensione nazionale del Dopo di Noi
- ▶ Notaio Anna Zaina
- ▶ Gli strumenti a sostegno del Dopo di Noi
- ▶ Nicole Colussi - La Pannocchia per il Dopo di Noi

IL PROGETTO DI VITA E IL DOPO DI NOI

con quali strumenti giuridici ed economici
attivare risorse, sostenere finanziamenti e
servizi per creare i presupposti per un dopo di
noi prospero e sereno



IL TEMA DEL “DOPO DI NOI” E’

IMPORTANTE

URGENTE

CONCRETO

PROFONDAMENTE UMANO

dott. Andrea Dose - direttore Fondazione La Pannocchia ETS



SERVIZIO “DOPO DI NOI”



**Servizio
gratuito di
orientamento
per il futuro**



**Soluzioni in
grado di
attivare risorse**



**Creare una rete
di supporto
robusta e
resiliente**



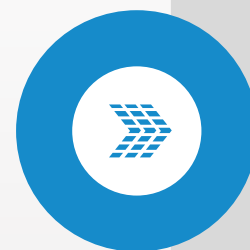
**Migliorare la
qualità della
vita delle
persone con
disabilità e dei
loro caregiver,
riducendo
stress e
preoccupazioni
riguardo al
futuro**

Chi si prenderà cura dei nostri figli quando noi non ci saremo più?

Costruire il “dopo di noi” durante il noi

BENI SOCIALI

fragilità
solidarietà
cura familiare



PRESA IN CARICO AZIENDA SANITARIA



SPORTELLO DOPO DI NOI

- Trovare e attivare risorse finanziarie e servizi
- Accesso ai programmi di assistenza sociale
- Connessione con altre organizzazioni

IL PROGETTO DI VITA



Il progetto di vita è un piano individualizzato, pensato **per** e **con** la persona, che tiene conto dei suoi **bisogni**, delle sue **potenzialità** e dei suoi **desideri**

NON è un elenco di interventi assistenziali

E' INCLUSIONE

LA CORNICE NORMATIVA

Fonti normative in ambito comunitario, nazionale e regionale sul PROGETTO DI VITA

**Convenzione ONU sui diritti delle
Persone con Disabilità**

Legge 328/2000
**Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e
servizi sociali**

Legge 112/2016 sul “Dopo di Noi”

L.R. n. 16 del 14 novembre 2022
**“Interventi a favore delle persone con
disabilità e riordino dei servizi
socio-sanitari in materia”**

La persona al centro del progetto di vita



Ascoltare e comprendere la
persona:
l'EQUIPE
MULTIDISCIPLINARE



**Quali sono i
tuoi desideri?**



**Cosa ti piace
fare?**



**Come ti
immagini fra 5
anni?**



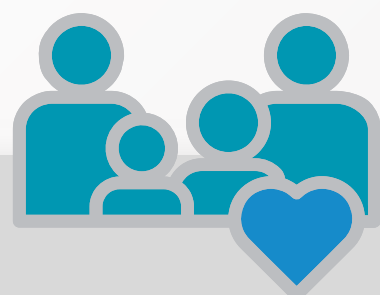
**Con chi vuoi
vivere?**



**Qual è il tuo
sogno?**

IL RUOLO DELLA FAMIGLIA

Il PROGETTO DI VITA di una Persona con Disabilità deve diventare un'occasione per sostenere, valorizzare, accompagnare anche i familiari, perché possano immaginare un futuro sostenibile e sereno, per sé e per chi amano



FAMIGLIE PROTAGONISTE

- Interlocutori fondamentali
- Esplicitare bisogni, desideri, aspirazioni
- Sentimento di esclusione e incomprensione





CRITICITA'



**Ostacoli
burocratici**



**Carenze di
servizi**



**Bisogno di
formazione**



**Lentezza
tempistiche:
diagnosticare
progettare
realizzare**

RACCONTO DEL POSSIBILE

Ogni buona pratica è una storia che ci insegna che la disabilità non è assenza, ma una forma diversa di presenza

**Cooperative che favoriscono
l'inserimento lavorativo**

**Percorsi personalizzati nelle
scuole**

Progetti di co-housing

**Laboratori creativi che diventano
impresa**

CONCLUSIONI

**MAI ACCONTENTARSI
DELL'ASSISTENZA,
MA COSTRUIRE OPPORTUNITÀ**

**MAI LIMITARSI ALLA SOPRAVVIVENZA,
MA PUNTARE ALLA REALIZZAZIONE**

*Il diritto più grande non è ricevere aiuto, ma
essere riconosciuti come cittadini, come persone,
come protagonisti delle nostre vite.*



La dimensione nazionale del “Dopo di Noi”



Luciano Zanin - CEO Fundraiserperpassione srl Società Benefit



Da quando ne parliamo?

La Fondazione Nazionale Anffas "Durante e Dopo di Noi" è stata la prima fondazione in Italia a dedicarsi al tema del "Dopo di Noi", con la sua fondazione nel 1984.



Situazione attuale

Attualmente, in Italia, si stima che circa **127.000** persone con disabilità gravi siano potenziali beneficiari della legge "Dopo di noi" (Legge 112/2016), che tutela le persone con disabilità gravi prive del sostegno familiare.

Questa cifra comprende circa 38.000 individui che vivono soli senza genitori e 89.000 che convivono con genitori anziani over 64 anni.
(fonte [Wikipedia](#))



Proiezione per i prossimi 20 anni

Sebbene non esistano stime ufficiali aggiornate, è possibile ipotizzare un aumento significativo del numero di persone che necessiteranno di supporto nel "dopo di noi" nei prossimi due decenni, considerando:

Aumento delle disabilità gravi

Attualmente, oltre 3 milioni di persone in Italia soffrono di disabilità gravi, con una prevalenza nelle fasce di età più avanzate.

Invecchiamento della popolazione

Le proiezioni demografiche indicano un aumento della popolazione anziana, con una conseguente crescita delle disabilità legate all'età.

Supporto familiare limitato

Molte persone con disabilità gravi vivono con genitori anziani, e la perdita di questi ultimi potrebbe aumentare la domanda di servizi di assistenza.



In Friuli Venezia Giulia

I dati più recenti dell'Istat indicano che circa **39.361 persone** percepiscono l'indennità di accompagnamento, un indicatore significativo della presenza di disabilità gravi nella regione.

Questo numero rappresenta circa il **3,2% della popolazione regionale**, che al 1° gennaio 2019 era di 1.215.220 residenti.



INCLUSIONE SCOLASTICA

Nell'anno scolastico 2021/2022, il **19% degli insegnanti di sostegno** in Friuli Venezia Giulia era selezionato dalle liste curricolari, ovvero non specializzato per il sostegno, una percentuale tra le più alte del Nord Italia.

SERVIZI E ASSISTENZA

Nel 2015, il Friuli Venezia Giulia ha ricevuto **1,8 milioni di euro** dal Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ("Dopo di noi"), corrispondente al **2,0% delle risorse totali** distribuite alle regioni italiane.

È LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE



**Aspettativa di vita
delle persone con disabilità**

Tra servizi...



e sostenibilità economica

GLI STRUMENTI A SOSTEGNO DEL DOPO DI NOI

Notaio Anna Zaina

SOSTENERE le Persone con Disabilità quando genitori e familiari non potranno più farlo è una forte **esigenza sociale**. La scomparsa dei genitori/parenti di persone con disabilità le rende ancora più vulnerabili in quanto la prive della rete di supporto.

Strumenti applicabili anche ai casi di disabilità NON grave, benché con diverso impatto fiscale, antecedenti la Legge 112/2016

- il testamento
- le donazioni
- gli atti di destinazione
- le rendite
- il trust
- il vincolo di destinazione
- il c.d. “contratto di mantenimento”





LA LEGGE SPECIALE SUL “DOPO DI NOI”

“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”



introduce
importanti
agevolazioni
fiscali per
iniziative
volte alla
tutela delle
persone con
disabilità
grave



è volta a
favorire il
benessere, la
piena
inclusione
sociale e
l'autonomia
delle persone
con disabilità
grave

LEGGE 104 DEL 1992

- Persona con disabilità ex art. 3 comma 1;
- Disabilità grave ex art. 3 comma 3;
- Accertamento della gravità ex art. 4.

GLI STRUMENTI DEL “DOPO DI NOI”

STRUMENTI PUBBLICI

posti in essere con risorse “pubbliche”

Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

- a) deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità;
- b) permanenza temporanea in soluzione abitativa extrafamiliare per situazioni di emergenza;
- c) interventi innovativi di tipo familiare e di cohousing;
- d) Consapevolezza e sviluppo competenze per la vita quotidiana e il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

STRUMENTI PRIVATI

posti in essere con risorse private

Sono quelli oggetto della presente trattazione

- IL TESTAMENTO
- LA LIBERALITÀ
- IL VINCOLO
- IL TRUST
- IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO
- IL VITALIZIO ALIMENTARE E LE RENDITE
- IL CONTRATTO DI MANTENIMENTO

IL TESTAMENTO

Strumento mortis causa disciplinato dal Codice Civile dagli artt. 587 e seguenti CC.

È UN NEGOZIO GIURIDICO PRIVATO

- ✓ UNILATERALE
- ✓ PERSONALISSIMO
- ✓ DELLA PERSONA
- ✓ SEMPRE REVOCABILE

IL TESTAMENTO NEL DOPO DI NOI

Lasciare beni patrimoniali ad un soggetto pubblico o privato con lo scopo di destinarli al “Dopo di noi” nei confronti di un determinato soggetto disabile grave o no.



DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE (A TITOLO DI):

1. ISTITUZIONE DI EREDE

- ❖ subentra sia nei rapporti attivi che in quelli passivi e pertanto risponde anche di eventuali debiti ereditari;
- ❖ Per diventare “erede” deve accettare.

LEGATO singoli beni/singoli strumenti vengono destinati al beneficiario.

- ❖ Risponde dei debiti ereditari solo in presenza di espressa volontà del testatore;
- ❖ Acquista subito salvo “rinuncia”.
Il legato può essere **reale** (ha effetto subito) o **obbligatorio** (serve la collaborazione del soggetto c.d. “onerato”)



SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA

Istituto testamentario “tipico” previsto dall’art. 692 CC in forza del quale ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge, possono istituire il figlio/il discendente/il coniuge ma non altri soggetti, con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni a favore della persona o degli enti che sotto la vigilanza del tutore hanno avuto cura dell’interdetto.



RAGGIUNGIMENTO DI SCOPO

come avere certezza che i beni lasciati siano effettivamente destinati allo scopo del Dopo di noi?



**Beneficia
direttamente
il soggetto
disabile
(vigilanza GT,
ADS,
curatore,
tutore,
genitore)**



**Beneficia
altro soggetto e
impone:**

- Onere/Modo
- 648 cc per controllo realizzazione oggetto dell'onere

FISCALITA'

NO effetti fiscali agevolati al momento della composizione del testamento.

All'apertura della successione «Se il beneficiario è una persona con disabilità l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di € 1.500.000».

LE LIBERALITÀ: DONANTE, DONATARIO/BENEFICIARIO

CONTRATTI GRATUITI

INTENTO LIBERALE

Donazione (CC artt. 769 e seguenti)
contratto nel quale la volontà “liberale” è
sempre presente e la causa del
contratto è permeata dalla volontà di
arricchire un determinato soggetto.

È un negozio giuridico

- Contrattuale quindi revocabile solo in determinate circostanze;
- Personale;
- Formale.



LE DONAZIONI NEL «DOPO DI NOI»

DONAZIONE MODALE (art. 793 CC)

La finalità del dopo di noi, con la donazione può essere raggiunta mediante la previsione di un “onere”. In questo caso si parla di “donazione modale.

Oggetto (esempi): Denaro, rendita, contratto di Mantenimento/Assistenza etc.

Reversibilità (art. 791 CC): fa rientrare nel patrimonio del donante quanto donato nel caso in cui il donatario gli premuoia.



FISCALITÀ

Se il beneficiario è una persona con disabilità (art. 3, comma 3, L 104) imposta sulla parte del valore che supera €1.500.000

NO aliquote 4% 6% 8%

NO franchigie

NO relazione parentale

Inoltre le operazioni liberali effettuate da privati nei confronti di trust o fondi speciali sono deducibili nel limite elevato al 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 100.000 annui.



VINCOLO DI DESTINAZIONE (CC ART. 2645-TER)

L. 51/2006 possibilità di apporre con atto pubblico, su beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità.

Effetto: la segregazione

I beni vincolati possono essere utilizzati solo per le finalità di destinazione.

Fornisce un'adeguata protezione ai beni essenziali per la vita e per la serenità del disabile, ad esempio la casa di residenza.

Soggetti

Disponente – Beneficiario – Attuatore

non sempre vi è il “trasferimento” dei beni oggetto di vincolo che, al termine del periodo sono nella completa disponibilità del disponente.



VINCOLO DI DESTINAZIONE NEL «DOPO DI NOI»

DISABILITA' GRAVE la durata del vincolo coincide con la durata della vita della persona con disabilità grave.

Devono essere presenti due soggetti:

- 1) il gestore
- 2) il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni

Se il Vincolo di destinazione è con trasferimento **esenzione imposte successione e donazione**, se è senza trasferimento si applica registro in misura fissa

FISCALITA' art. 6 commi 1, 6, e 9 legge 112/2016 (se disabilità grave)

CONDIZIONI lettere da a) ad h) art. 6 legge 112/2016



IL TRUST ED IL TRUST NEL “DOPO DI NOI”

Di origine anglosassone riconosciuto ad ogni effetto dall'attuale ordinamento italiano L. 16 ottobre 1989 n. 364, con la quale è stata ratificata la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985.

- vincolo di destinazione sui beni conferiti;
- effetto segregativo non aggredibili dai creditori;

Il “trasferimento” a favore del trustee è puramente strumentale all'esercizio dei poteri gestori attribuitigli nell'interesse dei beneficiari.

Trust autodichiarato: il disponente assume anche il ruolo di trustee (il bene non viene trasferito ma opera comunque la segregazione)

Trust di “protezione: proteggere i beni di un beneficiario impedendogli di dilapidarli o di essere aggrediti dai suoi creditori

Trust nel «Dopo di Noi» L. 112/2016 assistenza, cura e protezione persone con disabilità grave.



I SOGGETTI DEL TRUST

Il **disponente** : colui che istituisce il trust e “trasferisce” i beni

Il **trustee**: colui al quale il disponente “trasferisce” i beni al solo fine di gestirli e amministrarli per la realizzazione del programma stabilito nell’atto istitutivo del trust e in conformità con le disposizioni.

I beni in trust non entrano nell’asse ereditario del trustee.

- non può trarre vantaggio (personale) dal proprio ufficio
- deve proteggere i beni affidatigli
- è obbligato sempre e soltanto nei confronti dei beneficiari

Il **beneficiario** è colui a cui vantaggio è stato costituito il trust

- Beneficiari del reddito
- Beneficiari finali

Il **guardiano**: nel «Dopo di noi» è **obbligatorio** ha la funzione di vigilare sull’operato del trustee. Se manca i suoi compiti sono svolti dal trustee



IL POOLTRUST

PIÙ DISPONENTI E PIÙ BENEFICIARI.

Ogni disponente conferisce un determinato asset di beni a favore del suo beneficiario.

Il patrimonio conferito non si mescola con quello degli altri.

I soggetti disponenti, uniti da interessi comuni, conservano la propria patrimonialità, ma si uniscono e in tal modo riescono a garantire le posizioni di più beneficiari che diversamente dovrebbero ripiegare su forme di tutela autonome, che sono sempre molto più difficoltose date le necessità di una persona con disabilità grave.

Unendosi, le famiglie e in singoli individui, anche se con possibilità economiche e situazioni patrimoniali molto diverse, finiscono con l'avere vantaggi comuni oltre che obiettivi comuni.



ISTITUZIONE E DURATA DEL TRUST NEL “DOPO DI NOI”

Il trust può essere istituito:

con testamento

con atto pubblico

L'atto istitutivo è un negozio giuridico unilaterale sottoscritto dal disponente, che contiene il regolamento del trust e i beni o diritti conferiti. Per poter godere delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, la legge sul “Dopo di noi” stabilisce il **termine finale**.

Qualora vi siano **più beneficiari** è da ritenersi che la durata del vincolo coincida con la durata della vita del più longevo.

Deve anche essere prevista la **destinazione del patrimonio residuo** che andrà al beneficiario del residuo indicato (altri figli, o un soggetto individuato, o l'associazione che si è occupata della PcD).



FISCALITÀ

- ✓ Atto istitutivo: imposta fissa
- ✓ Atto di dotazione: art. 6 legge 112/2016:
 - ❖ Esenzione totale imposta donazione e successione
 - ❖ imposta registro: fissa (comma 6)
 - ❖ imposta catastale: fissa (comma 6)
 - ❖ imposta ipotecaria: fissa (comma 6)
 - ❖ esenzione da imposta di bollo (comma 7)
 - ❖ deducibilità (comma 9)
 - ❖ condizioni: lettere da a) ad h) art. 6 legge 112/2016



FONDI SPECIALI E IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

Nuova figura coniata dalla L. 112/2016 composta da beni sottoposti a vincoli di destinazione e disciplinanti con contratti di affidamento fiduciario.

Si tratta di un contratto col quale un affidante, conviene con un affidatario, l'individuazione di taluni beni da trasferire dal primo al secondo a vantaggio di uno o più soggetti (beneficiario), sulla base di un programma la cui realizzazione è rimessa all'affidatario.

IL FULCRO È IL PROGRAMMA



LA RENDITA

PERPETUA

Senza fine

art. 1861 e ss CC

Diritto di percepire in perpetuo del denaro o delle cose fungibili, con modalità periodica, in perpetuo, quale corrispettivo della alienazione di un immobile (rendita fondiaria) o di un capitale (semplice).

Può costituirsi anche mediante onere dell'alienazione gratuita di un immobile o della cessione di un capitale.

VITALIZIA

Termina con la vita del beneficiario

art. 1872 e ss CC

Diritto di percepire del denaro o delle cose fungibili, con modalità periodica, per la durata della vita del beneficiario, quale corrispettivo della alienazione di un immobile (rendita fondiaria) o di un capitale (semplice).

Diversamente dalla rendita perpetua: non si può chiedere la risoluzione per mancato pagamento ma si può far sequestrare i beni del debitore e venderli per assicurare il pagamento della rendita (art. 1878 CC)

Fonti:

testamento (art. 1869 CC)

la donazione

CONTRATTO DI MANTENIMENTO E VITALIZIO ALIMENTARE

CONTRATTO DI MANTENIMENTO

Una parte assume l'obbligo a titolo oneroso o gratuito, per tutta la durata della vita di un soggetto, di prestare determinati servizi.

Diversamente dalla rendita vitalizia:

- prestazioni di dare e di fare (non solo di dare)
- prestazione ha carattere non fungibile
- esecuzione continuata e non periodica
- doppia alea (tipologia e quantità delle prestazioni e età del mantenuto)

VITALIZIO ALIMENTARE: è una variante del negozio di mantenimento.

Diversamente dalla rendita vitalizia, che prescinde dalla condizione economica del creditore, nel vitalizio alimentare sono commisurati allo stato di bisogno e quindi soggetti al principio della mutabilità.



REQUISITI PER ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Formali: atto pubblico notarile

Sostanziali:

- finalità esclusiva inclusione sociale e cura e assistenza,
- esclusive beneficiarie le persone con disabilità grave
- identificazione chiara e univoca soggetti coinvolti e rispettivi ruoli;
- descrizione funzionalità e bisogni specifici PcD grave;
- indicazione attività assistenziali necessarie;
- individuazione degli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore;
- indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione;
- individuazione del soggetto preposto al controllo;
- indicazione termine finale durata e destinazione patrimonio residuo.

In caso di premorienza del beneficiario, i trasferimenti di beni e diritti in favore dei soggetti medesimi godono degli stessi benefici fiscali.



LA PANNOCCHIA E IL DOPO DI NOI

Un servizio per la COMUNITA' a sostegno
dei genitori, familiari, caregiver, enti,
organizzazioni e cittadini.

ASCOLTO
BISOGNI
DESIDERI
ASPETTATIVE

PREOCCUPAZIONE
CRITICITA'

dott.ssa Nicole Colussi - Fundraiser Fondazione La Pannocchia ETS





Ascoltare, Agire, Sostenere

Obiettivo: dare ascolto,
sostegno e possibilità
comunicativa ai caregiver e
agli utenti.

Grazie al Sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia
Contributi in favore degli Enti del Terzo Settore
L.R. 24/2019





 **SPORTELLLO DEDICATO**

 **GUIDA AGLI STRUMENTI**

 **PAGINA WEB**

Descrizione del servizio

Contatti e riferimenti

Guida in formato pdf

Informazioni e materiali utili





La Pannocchia grazie a questo servizio si mette a disposizione della comunità per costruire insieme un futuro più consapevole e condiviso per le persone con disabilità.